



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 26-01-2021

,li 27-01-2021

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 6 DEL 26-01-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Istituzione di uno stallo di sosta per veicoli in servizio a disabili in Via G.Matteotti

PREMESSO che con Ordinanza n. 4 del 11 gennaio 2021, R.G. n. 10, al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, si regolava la viabilità di via G. Matteotti prevedendo, l'istituzione del senso unico di marcia direzione est-ovest;

CONSIDERATE le richieste pervenute all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Castel di Lama (AP) relative l'istituzione di uno stallo di sosta per lo stazionamento dei veicoli in servizio alle persone invalide nella predetta via Matteotti;

PRESO ATTO che nelle vicinanze di via Matteotti non vi sono stalli già istituiti e segnalati per la sosta dei veicoli predetti;

CONSIDERATA, altresì, la presenza di un nido per l'infanzia sita in via Matteotti in prossimità dell'incrocio con via D'Azeglio e le relative plurime esigenze di circolazione stradale che possono crearsi in anche in considerazione della conformazione della strada;

RITENUTO:

- Che al fine di agevolare la mobilità delle persone diversamente abili è in potere delle amministrazioni comunali procedere alla costituzione di appositi parcheggi in aree idonee;
- Che sia giusto favorire l'autonomia personale di quanti siano colpiti da problemi di deambulazione al fine di incentivare anche l'integrazione sociale evitando fenomeni di emarginazione dovuti all'handicap;
- Che sia opportuno adottare i provvedimenti del caso per l'individuazione dello stallo da adibirsi alla sosta dei veicoli in servizio alle persone disabili;

VISTA la normativa di riferimento relativa agli stalli di sosta destinati alle persone titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), così costituita:

- art. 6 e 7 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- art. 188 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. 495/1992 art. 381 c.5;
- Decreto Ministero Trasporti e Infrastrutture del 5 novembre 2001, TAB. 3.4.a;
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, art.10 c.2;
- D.P.R. n. 495 art. 149 c.5 fig. II 44 c;
- Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 13 giugno 1983, n. 1030 “Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (D.P.R. n.384/1978, articoli 3, 4, 5 e 6)”;
- D.P.R. n. 495/1992 artt. 120 e 149;
- Legge n. 118 del 30/03/1971 art. 27;
- Legge n. 104 del 05/02/1992 art.28;
- D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 articoli 10, 11 e 12;
- Direttiva ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

L' ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA G. MATTEOTTI DI FRONTE AL CIVICO N. 3, LATO SUD DELLA CARREGGIATA.

DEMANDA all'U.T.C. la realizzazione dello stallo secondo le prescrizione di cui all'art. 40 del vigente C.d.S. e art. 149 del relativo regolamento di esecuzione per la realizzazione della segnaletica orizzontale e art.39 del C.d.S. e art 120 del regolamento di esecuzione per la realizzazione della segnaletica verticale, nonché la manutenzione dello stesso precisando che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica stradale;

E' FATTO OBBLIGO a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori delle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Marche, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.37 c.3 del codice della strada con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to BRANDIMARTI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2021 al 11-02-2021
Lì 27-01-2021

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to Dott. BRANDIMARTI LUCA

Copia conforme all'originale.
Lì

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. BRANDIMARTI LUCA